

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX
ART. 56 C.P.A. ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

^ ^ ^ ^ ^

PER:

ACCARDO NORMA GAETANA	CCRNMG76H47F301V
ALBERTONI PATRIZIA CARRARA	LBRPRZ59R69B832Q
ALFANO NICOLA	LFNNCL82H22C619N
ARDITO SABRINA	RDTSRN83T55G388C
ARRIGO ROBERTA	RRGRRT81P67A089E
ARRIGONI ILARIA	RRGLRI59B41E715Y
ARTUSA CATERINA	RTSCRN82M68F537I
ASTORI LISA	STRLSI83S55L682F
ATTILI FRANCESCA	RTTLFNC81S44A515G
BAGGIO MARIA ANNA	BGGMNN78R50L259R
BARTOLOZZI ORNELLA	BRTROLL71E70H501O
BELLANTONI ROSA MARIA	BLRMR75T46L063R
BELLICINI MICHELA	BLLMHL75E62B149T
BELLINI BELMONTINI MARIA	BLLBMN74C64L273O
BENFATTO ENZA	BNFNZE59D41B832X
BERARDI CATERINA	BRRCRN65B47F280E
BERLINGERIO MARIA ROSARIA	BRLMRS74E60C975J
BERTONERI DONATELLA	BRTDTL67T41F023K
BERTUCCELI MARGHERITA	BRTMGH71H49F023K
BIANCONI SUSANNA	BNCSNN64R63G478V
BILOTTA FRANCESCA	BLTFNC81T62C352M
BINI MICHELA	BNIMHL70L47B832M
BIZZARRI SABRINA	BZZSRN67L55L304C
BONCI PAOLA	BNCPLA65H69B496F
BRASACCHIO FILOMENA VITTORIA	BRSFMN62M60H403A
BRENSACCHI ENRICO	BRNNRC72B28E256Z
BREVI MARIA GABRIELLA	brvmgb70r57i628q
BROVELLI NADIA	BRVNDA80D51E734H
BRUSCHI STEFANIA	BRSSFN61S62B832K
BUGLIANI MARINA	BGLMRN66M45B832X
buffone patrizia	BFFPRZ75D69M208C
BUONO CINZIA	BNUCNZ74E56I921B
CAIRO DANIELLA	CRADLL70M62A773O
CALDERAZZO ESTER	CLDSTR64C57B860P
CALSELLI MARGHERITA	CLSMGH61C56H501T
CANDELLARO DANIA	CNDDNA79M69A703N
CANNATA GIUSEPPINA	CNNGPP80L70F258X

CARADONNA BARBARA
CARLINI DANIELA
CARLINO GIUSEPPINA
CARLUCCIO MARIANGELA
CARONTE ELEONORA
CARTELLA TIZIANA
CARUSI STEFANIA
CASTELLUCCIO GIUSEPPINA
CASULLI ANGELA
CATALDI ELISABETTA
CATERINO STELLA
CAVALLARO AURELIA GRAZIA
CAVALLI MONICA
CAVIASCA IVANA
CECCHINO CARLO
CECCHINO ROBERTA
CENTOFANTI LORETTA
CERULLO LUCIA
CESARINI ERMANNA
CHIAPPINI ERIKA
CICOGLIA STEFANO
CIERVO SILVANA
CINTURA CINZIA MICHELA
COCOZZA ROSARIA
COLTRO LINDA
COMINI VELA LUIS
CONTENTI CATERINA
CORTESE SILVIA EVA
COSTA DEBORAH
CROCE EUGENIA PALMA
CUONZO CAMILLA
D'AMATO VALENTINA
DANELLI CLAUDIA
D'APRILE PIERPAOLO
DEIANA ELISABETTA
DELASA CLAUDIA
DEL CARLO REBECCA
DE LIGUORO BARBARA
DELL'AMICO ARIANNA
DELL'AMICO MANUELA
DEL PRETE ANTONIETTA
DE LUCIA SERENA
DE MARTINO IMMACOLATA
DE MARTINO PATRIZIA
DIANA GIOVANNA
DI FRANCESCO FLAMINIA
DI GIAMBATTISTA VERONICA

CRDBBR74H48A662E
CRLDNL66H43H501Z
CRLGPP64C63E055G
CRLMNG82R56F799J
CRNLNR77C50F839R
CRTTZN83C47G273I
CRSSFN63A44B832I
CSTGPP65T62F839Y
CSLNGL66D65H096P
CTLLBT80P49F258J
CTRSL76R41B963F
CVLRGR72E60C351Y
CVLMNC70C45A703X
CVSVNI73H66A783V
CCCCRL84A17F537J
CCCRRT81D46F537K
CNTLTT83H66L639E
CRLLCU79P55B963O
CSRRNN59L63G513R
CHPRKE75T48G478I
CCGSFN62B24E625Y
CRVSVN56S43B872R
CNTCZM70P67D423D
CCZRSR67H54F839V
CLTLND76S45H620L
CMNLFR83L05Z605O
CNTCRN80R71F280E
CRTSVV80H59A459A
CSTDHR82L66B832Z
CRCGPL83C67H501N
CNZCLL74L48E435F
DMTVNT83R46F839I
DNLCLD63S52I625H
DPRPPL81P22H501F
DNELBT60S59F611D
DLSCLD78A51E704W
DLCRCC81E45E715Y
DLGBBR78A60F839C
DLRNN81L56B832O
DLLMNL72L55B832E
DLPNNT69C65D170C
DLCSRN77S59F537G
DMRMCL68B45F839N
DMRPRZ73H57E560C
DNIGNN73L53B872Q
DFRFMN63E64H501O
DGMVNC73R44D286Q

D'IGNAZI VALENTINA
DI NUZZO ROSALBA
DI PATERNIANO FRANCESCA
DI RUVO SERENA
DI STEFANO LUANA
DI VINCENZO ANGELINA
D'ORTENZIO FRANCESCA
FAGONE SEFORA
FALANGA EUGENIO
FATTICCIONI MAURIZIO
FAVRIN VALERIA
FELTRACCO LODIANA
FERRANTE GIUSEPPINA
FERRARESI ROBERTA
FERRAZZA ELISA
FERRAZZA SIMONA
FIANDRA BARBARA
FIOCCHI SILVIA
FIORE ANNA
FIORENTINI MONICA LAZZARA
FIORILLO GIOVANNA
FONZECA ANGELA
FORTE VALENTINA
FREDIANI ALIANO
FRONTERA CONCETTA
FRUSCIONE ALESSANDRA
FUMO DAVIDE
FURLETTI CHIARA
FUSCO DEBORA
GARGIONE ANNALUCE
GATTI MARIAGRAZIA
GELSOMINO GIROLAMA ANNA MARIA
GERMANA' ANTONINA
GIAMMARI ARIANNA
GIANARDI STEFANIA
GIANNARELLI CRISTINA
GIANNELLI BARBARA
GIANNONE DANIELA
GIORDANO MARIA
GIUNTONI CHIARA
GNESOTTO PAOLA
GRANITO LUCIA
GRASSI SILVIA
GRAVA KATIUSCIA
GRAVANTE ROSANNA
IERVOLINO ANNA
imbesi monica
IMBRIACO STEFANIA

DGNVNT81M63H501I
DNZRLB58S53H501A
DPTFNC73A48H501X
DRVSRN82L47H501J
DSTLNU73B41Z112P
DVNNLN65R58E791E
DRTFNC81C50L025T
FGNSFR79H42D912N
FLNGNE73S23L259B
FTTMRZ58H27E625A
FVRVLR70P55C111V
FLTLDN71H48A471N
FRRGPP81M48F924E
FRRRRT67E53C004H
FRRLSE82R49C858I
FRRSMN73M67C858L
FNDBBR68L65H501N
FCCSLV74A71G388C
FRINNA64A49C495E
FRNMCL63L52C816R
FRLGNN77C46B963A
FNZNGL83B56L049L
FRTVNT79S68I754Y
FRDLNA76R08I449E
FRNCCT65E64E050B
FRSLSN81L61H792Q
FMUDVD82P27E573B
FRLCHR80L55D629W
FSCDBR80P67L086G
GRGNLC74L67A091U
GTTMGR78E42A345D
GLSGLM67E49L331H
GRMNNN78M52F892F
GMMRNN80T54H282L
GNRSFN79S67G628B
GNNCST65D65B832Z
GNNBBR73E51B832Y
GNNDNL70L57H163P
GRDMRA62E46M100N
GNTCHR82E46B832Z
GNSPLA68M65A703N
GRNL CU79H51G039L
GRSSLV76M66B832V
GRVKSC73L56M089W
GRVRNN81E47B963V
RVLNNA68B60F839O
MBSMNC73S53H501Z
MBRSFN79L51L628X

IMPERATRICE RAFFAELLA
INGEGNATTI MARIA TERESA
IOLLI PASQUALINA MONICA
IRACI PATRIZIA
IULIANO MARIANGELA
LABANCA DANIELA
LA GRECA DOMENICA
LA ROSA VITTORIA
LATTANZI MARZIA
LAVECCHIA CECILIA
LAZZAROTTI CINZIA
LENTINI MARIA LUISA
LEONARDI LIANA
LIOTINE ADRIANA
LOVECCHIO MARIA
LUCATELLO LINA
LUCIANI NUNZIA ANNA PIA
LUONGO MARIA LETIZIA
MACEROLA ADRIANA
MADDIO MARIA
MADOGLIO ILARIA MARIA TERESA
MAGGIO MARIAROSARIA
MAINOLFI FRANCESCA
MANNELLA MARIA
MARACCI CONCETTA
MARINO ANTONELLA
MAROLLA ANNA
MARRA ANITA
MARZO MARIA ROSARIA
MATTANA SILVIA
MAZZAGLIA MARIA BARBARA
MAZZEO VANESSA
MENCONI GIOVANNA
MIRRIONE CROCIFISSA
MISISCHIA PAOLA
MITTICA DOMENICA
MOLLICA LUCIA
MONTERISO SABRINA
MORICI CATERINA
MORZILLI MADDALENA
MOSTACCI ANGELA
MUSSO LAURA
NACCI CONSIGLIA
NAZZARRI GERBINA
NISTA SIMONA
NOBILE BARBARA
NOLLETTI FRANCESCO PAOLO
NUCCIO SIMONA

MPRRFL77L62Z114A
NGGMTR76C44C975M
LLIPQL76S56Z133A
RCIPRZ59A69G273W
LNIMNG70B60E397F
LBNDNL81R56D869A
LGRDNC81T66I356D
LRSVTR77P47H919B
LTTMRZ66P54B832S
LVCCCL79R67F537N
LZZCNZ62A69F023D
LNTMLS69C50H163Q
LNRLNI72C42Z133C
LTNDRN77L60C975P
LVCMRA81S61F158H
LCTLNI58R61H823Z
LCNNZN69S70H926I
LNGMLT72D66G479Z
MCRDRN66E63A515S
MDDMRA80A67G511N
MDGLMR65R65D150I
MGGMRS80T43I119V
MNLFNC69T47A794A
MNNMRA76B57D303D
MRCCCT82A49A783P
MRNNNL54T52D086L
MRLNNA61R62A662D
MRRNTA72D57G964E
MRZMRS67C71L166G
MTTSLV73L47A703H
MZZMBR78D55G371J
MZZVSS83T66F537E
MNCGNN64RI449J
MRRCCF64C43L331H
MSSPLA79A62A080L
MTTDNC78M59I982F
MLLLCV73TT54H501H
MNTSRN75C52F205O
MRCCRN68A42D423N
MRZMDL74H62A515I
MSTNGL75R70A515Y
MSSLRA69M61F443K
NCCCSG82E43G187P
NZZGBN59B55F205U
NSTSMN83E46C523S
NBLBBR82D49C751Q
NLLFNC79E12G492C
NCCSMN72S68L419S

ORLANDO MARIALUCIA
PAGOTTO LARA
PALAZZO MARIA RAFFAELLA
PALLESÌ LETIZIA
PALMATO ALESSANDRA
PANCANI BARBARA
PANTUSO MARGHERITA
PAPPALARDO EVA
PARANUNZIO ANNAMARIA
PARISI ROSA
PATUZZI ANNAGIULIA
PEDRINZANI CHIARA
PEGHINI MARIATERESA
PELOPONNESO CRISTINA
PERIN CHIARA
PETRICCA ANTONELLA
PETRUCCI BARBARA
PERUZZI SABRINA
PIEROZZI PAOLA
PITTALA' GAETANA RAFFAELLA
PIZZA IRENE
POLIZZI ANGELA MARIA
PROSIA MONICA
PROTO ROSY CARMEN
QUADRI CRISTINA
RADESCA MARIA
RAFFAELE ROSA
RAVAIOLI FLAVIA
REINA ANGELA
RICCIARDI IDA
RICCO STEFANIA
RIGON BARBARA
RIVIERI ILARIA
ROBERTI ALESSANDRA
ROCCHETTA MARINA
ROMANI ELISABETTA
ROSSIELLO VALENTINA
ROTONDI NELLA
RUGGERI PATRIZIA
SACCOMANNI DENISE
SAGGIOMO MARINA ANTONIETTA

SALITO MONIA
SANTOPRETE MARIA RITA
SANTORO ALESSANDRA
SANTORO ISABELLA
SAVIO SILVIA
SENA MARIA

RLNMLC81S60L419I
PGTLRA68D63C111K
PLZMRF65A63H686L
PLLLTZ79C56E715Y
PLMLSN66T50L840O
PNCBBR69B65B832G
PNTMGH69R66A912O
PPPVEA82A68C351I
PRNNMR73H48A089W
PRSRSO82P69G371Q
PTZNGL83D65A703A
PDRCHR77R70B832O
PGHMTR63P56B832I
PLPCST83D68G377L
PRNCHR73B55B563L
PTRNNL66R59A515A
PTRBBR71D62H501A
PRZSRN69H61E472Y
PRZPLA74E51A390K
PTTGNR64S56E417F
PZZRNI76C66E715Y
PLZNLM80T59D423Q
PRSMNC73D43C426O
PRTRYC77L57C351L
QDRCST68P55G856J
RDSMRA79R49G793L
RFFRSO75E64722P
RVLFLV80A44H501M
RNENGL81L52I256I
RCCDIA79H45E463T
RCCSFN79S47A662O
RGNBBR74H55E864Q
RVRLRI70E66F023W
RBRLSN75C56A132E
RCCMRN72P55F100Q
RMNLBT72L59H501J
RSSVNT80C60H501T
RTNNLL79E48F280W
RGGPRZ68A42H163A
SCCDNS59P42B410C
SGGMNN66H53Z614
W
SLTMNO78P47H163W
SNTMRT81D58H282Y
SNTLSN79B54C352E
SNTSLL71B55F280X
SVASLV78T59F443L
SNEMRA78H52I785W

SICILIANO MARIA GRAZIA	SCLMGR76C70Z112Z
SICOLO ANGELA	SCLNGL74N63A893O
SIGNORELLI SILVIA	SGNSLV82D64A246S
SILLATO MELANIA	SLLMLN74A66H501P
SILVESTRO MARIA	slvmra65r57a455a
SIVIERO FEDERICA	SVRFRC72A66C111W
SPADOLA RAFFAELLA	SPDRFL75R49F157B
SPANO MONICA	SPNMNC71P63B354H
SPINELLA FRANCESCO	SPNFNC68T12H501H
STABILE FILOMENA	STBFMN77A55D122Q
STAROPOLI ROSA RITA	STRRRT68M48F537D
TADIELLO GIULIA	TDLGLI83R43A459L
TALLIEVI ELISA	TLLLSE76M48G478F
TELARA PAOLA	TLRPLA65D43B832O
TIRALONGO MARIANNA	TRLMNN81B43I754U
TIRALONGO MONIA	TRLMNO75D67M067N
TIRALONGO SIMONA	TRLSMN78R55A522Z
TIRALONGO VERA	TRLVRE70T66A522K
TOMASSONI DONATELLA	TMSDTL57R54E256H
TOMBA MELISSA	TMBMSS83D59H501N
TOMBOLINI MARISA	TMBMRS77M71C034Y
TORRESANI SARA	TRRSRA79C52D142Q
TRITTO ANNA	TRTNNA76C43F280G
TROLI SAMUELE	TRLSML78M19B157O
VALENTE CARLA	VLNCRL81H50H282A
VALVUCCIO CRISTINA	VLVCST75B68Z112M
VANGELI MIMMA	VNGMMM75P45F537E
VANTAGGI FABIO	VNTFBA70A12E256R
VARLARO GINA	VRLGNI63M50H888E
VARRA' DOMENICA	VRRDNC77D54L452F
VAS MONICA	VSAMNC63E54G713F
VELLA MARGHERITA	VLLMGH68A52G767J
VERDE CARLA	VRDCRL65L44D789L
VETROMILE RICCIULLI MANUELA	VTRMNL80B43D086H
VIEIRA BONOME ISABEL	VRBSBL72D58Z602V
VISCO FRANCA	VSCFNC72D51E335O
ZOPPETTI ROBERTA	ZPPRRT81C68L388Y
ZUCCHI SONIA	ZCCSNO74B68E897V
ZUPO ANNALISA	ZPUNLS76D63C975T

Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) per mandati allegati al presente atto ed elettivamente domiciliati in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale del medesimo, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo posta elettronica al seguente

indirizzo di posta elettronica: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

- *ricorrenti*

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – 00186

- *resistente*

E NEI CONFRONTI DI: AMANDOLA ANNAGIOIA, CF MNDNNG82C51A512X, residente in vicolo delle Robinie 7, Gerre de Caprioli (CR);

NONCHE' CONTRO: tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

- *controinteressati*

OGGETTO: per l'annullamento, previa sospensione anche con decreto *inaudita altera parte*, dei seguenti provvedimenti:

Decreto n. 495 del 2016 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ed avente ad oggetto, con effetto dall'a.s. 2016/2017:

- (art. 1) scioglimento della riserva di tutti i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro il giorno 8 luglio 2016;

- acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria, che conseguono il titolo di specializzazione entro il giorno 8 luglio 2016;

- presentazione dei titoli di riserva posseduti al giorno 8 luglio 2016 per usufruire dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., in applicazione del comma 2 *quater* dell'art. 14, legge 24 febbraio 2012, n. 14,

nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle G.A.E. entro il termine dell'8 luglio 2016 non prevede la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia, dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001-2002;

nella parte in cui all'art. 5 dispone “*per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante*” già annullato dalla VI Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato con sentenze nn. 1973/2015 e 5439/2015, nella

parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del diploma magistrale l'inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento;

della nota prot. n. 16827 del 22 giugno 2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (doc. 2) – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e formazione, diretta ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con la quale si trasmette per l'immediata pubblicazione sui siti istituzionali degli stessi Uffici il D.M. 22 giugno 2016 n. 495, nella parte in cui, tra i soggetti aventi titolo a presentare la domanda di scioglimento della suddetta riserva, non prevede la analoga possibilità anche per coloro i quali non risultano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento pur essendo in possesso di un idoneo titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

ESPONGONO IN FATTO

I ricorrenti sono tutti docenti precari in possesso di diploma di istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002 (doc. 3), il quale costituisce a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege* all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.

I ricorrenti sono attualmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato, ed hanno più volte diffidato la P.A. convenuta al fine di ottenere l'inserimento in G.A.E. anche attraverso la partecipazione alle diverse procedure di inserimento in G.A.E. previste a diverso titolo, tra cui quelle previste dal D.M. 42/09 e dal D.M. 44/11.

I ricorrenti aspirano pertanto ad essere inclusi, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE), e negli eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dei rispettivi Ambiti Territoriali di Roma valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha trasmesso con la nota 16827 del 22 giugno 2016 il Decreto ministeriale 495 del 22 giugno 2016 ai Direttori degli Uffici Scolastici regionali, con il quale si fissano i termini e le procedure per le operazioni di integrazione delle graduatorie ad esaurimento e per le operazioni annuali relative all'anno scolastico 2016/2017.

Il citato D.M. n. 495/2016, però, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali di inserirsi nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia nonostante il ridetto titolo di studio sia considerato abilitante a tutti gli effetti

così come affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza della VI Sezione n. 1973 del 16 aprile 2016.

Il suddetto decreto non ha concesso invero, ai docenti ricorrenti neppure la possibilità di presentare la domanda di aggiornamento/scioglimento della riserva rispetto alla propria posizione in graduatoria.

Tale facoltà di aggiornamento/scioglimento della riserva, peraltro è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze *on-line*" entro il termine dell'8 luglio 2016, ore 14,00.

Per vero, i ricorrenti si sono visti costretti a richiedere l'inserimento in graduatoria in virtù di quanto disposti dal D.M. 495/2014 mediante domanda cartacea, giacchè il D.M. 235/2014 prevedeva, con modalità analoghe, l'insegnamento nelle graduatorie con modalità telematica.

I ricorrenti, in possesso del titolo di studio abilitante costituito dal diploma magistrale, hanno chiesto di essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto riservate ai docenti non abilitati come risulta dalle domande di inserimento in GAE prodotte dai ricorrenti, diffidando contestualmente la P.A. a provvedere al loro immediato inserimento (doc. 4).

D'altro lato i ricorrenti hanno sempre lavorato in virtù di contratti di lavoro saltuari o per supplenze anche di brevissimo tempo (doc. 5).

Si precisa che il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014 richiamato dal D.M. 495/2016 odiernamente impugnati, e della legge 107/2016, per quanto non espressamente ivi previsto, impediva ed impedisce attualmente ai ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento/inclusione delle graduatorie.

Tuttavia, l'amministrazione non ha mai concesso ai ricorrenti di inserirsi nella III fascia delle GAE nonostante il possesso del titolo abilitante, e ad oggi persevera nel non consentire ai docenti ricorrenti di inserirsi in graduatoria.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 e n. 5439/2015 (doc. 6) ha annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento.

In linea con l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale adito, sezione terza *bis*, ha emesso l'ordinanza cautelare n. 2394 del 5 giugno 2015 con

cui ha stabilito che *“...considerato che il Consiglio di Stato, sezione VI, ha di recente esaminato nella sede di merito la medesima questione sottoposta all’esame del Collegio con il presente ricorso, emettendo la sentenza di accoglimento in data 16 aprile 2016, n. 1973, con la quale ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento; ritenuto che il precedente citato del Giudice d’appello è in termini rispetto al presente ricorso, del quale va pertanto accolta l’istanza cautelare, il TAR sezione terza bis, accoglie ai fini della inclusione da parte dell’amministrazione della parte ricorrente nella procedura in questione”*.

Orbene, sotto il profilo del *fumus* si deduce che la esclusione dei ricorrenti dalla procedura indetta con il decreto n. 495/2016 oggi impugnato è illegittima poiché i medesimi ricorrenti, sono titolati ad ottenere la partecipazione alla procedura in questione in quanto docenti abilitati.

A conferma della persistente esclusione, anche il D.M. 495 del 22/6/2016 ha precluso materialmente la domanda di inserimento in GAE ai diplomati magistrali entro il 2001/2002, prevedendo, ancora una volta, esclusive modalità telematiche di presentazione della domanda, che, come già evidenziato, erano disponibili solo per chi già fosse in graduatoria.

Contestualmente, nella verosimile consapevolezza della portata vincolante della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015, veniva disposta una limitata apertura all’inserimento in graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali entro il 2001-2002, irragionevolmente circoscritta, però, solo a chi avesse conseguito un provvedimento giurisdizionale favorevole, o avesse proposto ricorso per l’inserimento ancora pendente.

In particolare, con la Circolare Ministeriale n. 2198 del 30/6/2015, veniva disposto *“(...) che, a far data dal 29/06/2016, sarà resa disponibile la funzione per l’inserimento nelle graduatorie della scuola dell’infanzia e/o primaria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02. Detta funzione consente: - l’inserimento a pieno titolo per i destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli; - l’inserimento con riserva per contenzioso in corso per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente”*.

La disposizione discrimina in modo irragionevole ed intollerabile chi, pur possedendo un titolo ugualmente abilitante, e ormai a tutti gli effetti idoneo all'immissione in graduatorie ad esaurimento, non abbia proposto azione giudiziale nei confronti di un D.M., il 235/2014, annullato da una pronuncia del Consiglio di Stato dall'incontestabile valore *erga omnes*, la quale non si è limitata a invalidare il provvedimento ministeriale sottoposto al suo vaglio, ma ha altresì

espressamente sancito e legittimato, per i “(...) *docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento*”, con una pronuncia accertativa definitiva riguardante l'intera categoria, espressamente abilitata, senza che sia possibile un'interpretazione restrittiva ai soli proponenti ricorso.

Sotto il profilo del periculum in mora si deduce che il pregiudizio grave ed irreparabile suscettibile di tutela immediata sussiste sotto un duplice profilo: la mancata inclusione dei ricorrenti nelle anzidette graduatorie precluderebbe loro, da un lato, la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, e d'altro lato, di essere inseriti nei ruoli dell'amministrazione scolastica provinciale di riferimento in vista delle prossime convocazioni fissate per il mese di agosto 2016 (Cfr. Ord. Trib. Avezzano, del 9 giugno 2015, e Tribunale di Pordenone).

Ed invero, il 9 luglio 2015 la Camera dei Deputati aveva definitivamente approvato la legge n. 107, pubblicata in G.U. il giorno 13 luglio 2015, che si proponeva di eliminare il fenomeno del precariato storico.

E' importante esaminare il testo della legge per porre in evidenza sia l'aspetto del pregiudizio grave ed irreparabile cui andrebbero incontro i ricorrenti laddove non fossero ammessi a partecipare alle procedure indette con il D.M. 495/2016 impugnato, nonchè per ribadire il *fumus* nella fattispecie di cui si richiede la tutela cautelare, costituito dal diritto dei ricorrenti ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti – ora ad esaurimento – peraltro già ribadito sia dallo stesso TAR adito che dal Consiglio di Stato.

In particolare, l'art. 1, comma 95, della legge suddetta stabilisce che “sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo: a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione n. 82 del 24 settembre 2012; b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni”.

Infatti, in conseguenza di incarichi e/o supplenze i docenti ricorrenti maturano un punteggio utile allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento, anche ai fini di una eventuale nomina in ruolo.

Come è noto il reclutamento del personale docente ed educativo è disciplinato dal D.Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il quale, all'art. 399 stabilisce che *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.”*

Dunque, il reclutamento e, quindi, l'assunzione nei ruoli del personale scolastico, avviene attraverso un doppio canale, cioè tramite il concorso per titoli ed esami e le graduatorie permanenti (trasformate in Graduatorie ad esaurimento con legge 296/2006).

Preme sottolineare che il valore abilitante del Diploma di Maturità Magistrale viene espressamente riconosciuto dal D.M. 353 del 22/05/2014 e con il d.p.r. 25 marzo 2014 (doc. 7), regolante la costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, valide per gli anni scolastici 2014-2016, 2016-2016 e 2016-2017 nella parte in cui si prevedono l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (notoriamente riservata agli abilitanti) il primo, ed il definitivo riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale il secondo atto di alta amministrazione.

I diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano in possesso del titolo abilitante, anche se il riconoscimento è avvenuto solo nel 2014.

Conseguentemente, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge n. 296/1996 che non pone, come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria.

In particolare, l'art. 2 del citato D.M., rubricato *“Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto”*, al comma 1, stabilisce che *“Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: ... b) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nelle corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli:”...diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso*

equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purchè corrisponda al diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi..."

Lo stesso Regolamento (D.M. 131/07) richiamato dal D.M. 353/2014, all'art. 5, "Graduatorie di circolo e d'Istituto", stabilisce: "...3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto".

Si può agevolmente concludere che il Diploma di Maturità Magistrale, ove conseguito entro l'a.s. 2001/2002, conferisce ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare e costituisce, a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all'insegnamento valido per la scuola Elementare (oggi primaria) e Materna (oggi dell'Infanzia), nonché costituisce requisito idoneo all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, così come richiesto dalla odierna ricorrente.

Riassumendo, quindi, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- nella Scuola dell'Infanzia (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;
- nella Scuola Primaria (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Sul punto si evidenzia che, nonostante il riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante sia avvenuta solo nell'anno 2014, preme precisare che i ricorrenti, avendo conseguito il diploma prima dell'a.s. 2001/2002, avevano maturato il diritto all'inserimento in G.A.E sin dall'a.s. 2013/2014.

Sul punto si confronti la sentenza del T.A.R. Lazio n. 5841 del 2015 con cui si è stabilito che *"...una normativa che individui i titoli di studio validi ai fini dell'accesso ad una procedura selettiva*

solo laddove conseguiti entro un certo periodo, appare pregiudicare la posizione di chi si fosse laureato successivamente, senza che a ciò corrisponda una reale esigenza di interesse pubblico..”.

Allo stesso modo può dirsi per coloro che erano già in possesso del diploma magistrale al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento avvenuta per effetto della legge 296/2006, i quali, proprio in virtù del possesso del titolo abilitante al momento della trasformazione, non possono essere pregiudicati rispetto a coloro che hanno conseguito un qualsivoglia titolo abilitante in un momento successivo.

DIRITTO

A) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

L'odierna impugnazione è diretta a fare valere vizi di legittimità di una disposizione propedeutica alla formazione della graduatoria, contenuta in un atto regolamentare con efficacia prescrittiva per gli uffici periferici (il D.M. n. 495/2016), recante i criteri di massima che gli Uffici Scolastici del MIUR devono osservare con riferimento alle operazioni di scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi nelle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017).

Ed invero, il suddetto D.M. veniva diramato per mezzo della nota MIUR n. 16480/2016, inviata appunto ai direttori degli Uffici Scolastici regionali, a dimostrazione del fatto che trattasi di atto di macro-organizzazione riferito a criteri generali cui gli uffici dovranno attenersi ex art. 97 Cost.

Appare, allora, di tutta evidenza come, nel caso *de quo*, versandosi in un'ipotesi di controversia diretta a contestare i criteri generali, fissati dal citato decreto ministeriale, di formazione delle graduatorie di che trattasi, la giurisdizione in merito all'impugnazione del D.M. n. 495/2016 non possa che ritenersi radicata in capo al Giudice Amministrativo.

Invero, nel caso di specie, gli odierni ricorrenti contestano la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui l'amministrazione – reiterando un comportamento *contra legem* nonostante numerose pronunce giurisdizionali di segno opposto – non consente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso del diploma magistrale.

In altri termini, la presente controversia non attiene alla singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria.

Come è noto, in ordine alla questione dell'inserimento o dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale della scuola docente e non docente, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal legislatore con l'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni avvenuta a partire dal 1993 con il d.lgs. 3 febbraio, n. 29, non vi era una posizione univoca dei TAR, nella considerazione che l'art. 68 della detta norma recato, come modificata dal successivo d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, lasciava alla giurisdizione del G.A. le controversie inerenti i concorsi di accesso, nel caso, alle carriere scolastiche.

Con l'ordinanza n. 27992 del 24.09.2013 le Sezioni Unite avevano fissato dei confini abbastanza netti in materia di giurisdizione statuendo, sinteticamente, che allorché l'oggetto del giudizio sia la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento e non invece l'accertamento del diritto del singolo ricorrente ad essere inserito nelle Graduatorie ad esaurimento la giurisdizione appartiene al Giudice Amministrativo. Si era, di fatto, utilizzato quale discrimine la natura dell'atto: l'atto di macro organizzazione che è il Decreto Ministeriale va impugnato innanzi al TAR, l'atto di micro organizzazione che è la graduatoria va impugnata innanzi al Giudice del Lavoro.

Tale recente decisione scaturiva dopo alterne vicende giurisprudenziali - che hanno visto anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato attestata sulla giurisdizione del giudice amministrativo (decisione del 24 maggio 2007, n. 8) in ordine a tale tipo di controversie, confermata anche con la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11.

Successivamente, confermando la propria convinzione, in un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di un decreto ministeriale riguardante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, e pertanto speculare a quello per cui è causa, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell'impugnativa sia la stessa “*..regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso graduatoria.*” (C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per l'impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza

n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita *“la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto organizzazione, in base ai quali l'Amministrazione ha individuato i requisiti per l'iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati.”*

B) ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO MINISTERIALE N. 495 DEL 22 GIUGNO 2016 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. E PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE 296/2006. ECCESO DI POTERE. GENERICITA' E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DALLA CAUSA ED ELUSIONE DI GIUDICATO.

L'urgenza del riconoscimento del diritto al reinserimento in graduatoria è di facile evidenza e risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico di supplenza temporaneo con la conseguente attribuzione di punteggio che permetta ai ricorrenti di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria.

Orbene, sotto il profilo del *fumus* si deduce che la esclusione dei ricorrenti dalla procedura indetta con il decreto n. 495/2016 impugnato in questa sede di urgenza, è illegittima poiché i medesimi ricorrenti, sono titolati ad ottenere la partecipazione alla procedura in questione in quanto docenti abilitati.

In precedenza il MIUR, con il Decreto ministeriale 495 del 22 giugno 2016, aveva stabilito i termini e le procedure per l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2014/2017.

Tale D.M. consente un mero aggiornamento delle G.A.E. e illegittimamente, con riferimento alle posizioni dei ricorrenti in possesso del diploma magistrale ma anche di altri docenti abilitati, non consente la possibilità di nuove integrazioni.

In particolare il suddetto decreto persevera nel precludere la possibilità per i docenti ricorrenti di essere inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento pur essendo abilitati per mezzo del possesso del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002.

Si ipotizza una evidente elusione delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 16 aprile 2016, n. 1973, con cui si è definitivamente acclarato il valore abilitante del diploma magistrale e si è ordinato l'inserimento in GAE dei docenti, i quali chiedevano, per l'appunto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) perché in possesso del diploma magistrale.

Ed invero va evidenziato che la natura abilitante del Diploma magistrale sia ormai pacificamente riconosciuta sia dalla giurisprudenza nazionale¹ che dagli organismi comunitari e, di recente, finanche dallo stesso Ministero resistente.

Emerge, inoltre, la totale genericità e lacunosità dei provvedimenti impugnati laddove, a fronte del riconosciuto valore abilitante del diploma magistrale, non prevedono alcunché in ordine alla possibilità per i docenti diplomati di inserirsi utilmente nelle graduatorie ad esaurimento, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost..

Verrebbe da dire che si tratta di una occasione persa da parte del Ministero dell'Istruzione per fare definitivamente chiarezza in merito al diritto dei docenti abilitati all'insegnamento con diploma magistrale, consentendo agli stessi di inserirsi in graduatoria e partecipare alle procedure di reclutamento previste dal Parlamento con la legge approvata il 9 luglio 2016.

Ebbene, a fronte delle rappresentate circostanze emerge, in modo evidente, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che i docenti già in possesso di un'abilitazione all'insegnamento, sono stati completamente *"ignorati"*, impedendo, così, agli stessi di accedere ai ruoli del personale docente, condannandoli ad uno stato di precariato permanente.

E' palese, quindi la situazione di 'illegittima' ed 'ingiusta' disparità di trattamento della posizione dei ricorrenti rispetto alle particolari categorie di insegnanti per le quali è comunque consentito l'inserimento nonché rispetto a tutti gli insegnanti abilitati che, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, hanno ottenuto l'inserimento nelle suddette graduatorie.

Dalle argomentazione che precedono, ne consegue che i provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi nella parte in cui non includono gli odierni ricorrenti e vanno annullati.

Gli artt. 197 e 403 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 267, infatti, dispongono espressamente che il Diploma di studi Magistrale consenta di espletare l'attività di docenza nelle scuole elementari (ora primarie, appunto), stabilendo che tale titolo di studi abiliti all'insegnamento.

Consegue dall'esposto ordine di considerazioni - scaturenti, come si è sopra anticipato, da una lettura della normativa di riferimento consonante ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost., che l'impugnato decreto ministeriale n. 495/2016 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'iscrizione dei docenti abilitati con il diploma magistrale nelle GaE.

¹ Cfr. Consiglio di Stato, Ord. n. 4834 del 21 ottobre 2014; Consiglio di Stato, Parere 4929 del 5 giugno 2013.

Il decreto 495/2016 esclude qualsivoglia possibilità di manifestare una volontà precisa in tal senso, palesandosi come un atto di imperio dell'esecutivo che nega, in sostanza, la possibilità di accesso al lavoro per una miriade di docenti abilitati con il diploma magistrale.

Fermo rimanendo che la normativa, in modo automatico, prevede l'inserimento nelle ridette graduatorie nel momento in cui il soggetto consegue l'abilitazione, nel caso di specie emerge che i docenti erano in possesso dell'abilitazione al momento in cui veniva diramato il D.M. impugnato.

Peraltro, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011², ha rivisitato l'intera disciplina, in un tentativo di chiarificazione e razionalizzazione del diritto esistente, riaffermando il criterio del merito quale unica regola per la collocazione all'interno delle graduatorie del personale docente.

Ai ricorrenti, nonostante il possesso di idonea abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, è stata negata la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, commi 605 e 607 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che costituiscono la principale modalità di reclutamento del personale docente, nonostante il possesso del titolo abilitante costituito dal diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2011/2002.

Lamentano pertanto che, ad effetto del D.M. 495/2016, pur essendo abilitati con il diploma magistrale il cui valore abilitante è stato riconosciuto sin dall'anno 2014, non ha ancora avuto la possibilità di essere inclusa con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017 né nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, né in una successiva ed autonoma graduatoria aggiuntiva, né saranno inclusi nel piano di immissioni in ruolo di cui alla legge sulla "Buona Scuola" che si proponeva di eliminare il precariato.

Il diploma magistrale ha consentito il diritto all'iscrizione nella sola II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, utilizzabili soltanto per le supplenze brevi.

² Conclusivamente la Corte, alla fine del paragrafo 3.2 della motivazione della sentenza n. 41/2011, afferma testualmente:

*"[...] Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di **individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito**.*

Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico.

La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il

§ § §

C) LA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI DAGLI ISTITUTI MAGISTRALI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI DI DURATA QUADRIENNALE E QUINQUENNALE.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 stabiliva che: *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne."* (ora Scuola dell'Infanzia).

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *"[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]"*.

L'art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 stabilisce che: *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*.

Nelle premesse al Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, avente ad oggetto *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare"*, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, si legge che *"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale"*.

L'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale"*.

totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica [...]".

Al successivo art. 3, comma 1, è stabilito che: *"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale [...] è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado [...] di durata quinquennale [...]. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna"*.

Con il D.P.R. n. 323 del 1998 è stato approvato il *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425"*. L'art. 15, comma 7 del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che: *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*.

Da ultimo, il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, *"...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui*

esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002."

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince *ictu oculi* che il Legislatore da sempre ha ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali di scuola magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie, ora dell'Infanzia e Primaria.

D) SULLA EFFICACIA *ERGA OMNES* DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DI
ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE
L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AI TITOLARI
DEL DIPLOMA MAGISTRALE.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento³.

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811⁴ ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di

³ Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa

⁴ Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che "...la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis".

pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008 non ha effetto.

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste della stessa invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

^ ^ ^ ^ ^

E) IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL D.M. 495/2016.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E SS. LEGGE 241/1990.

Si evidenzia che il Ministero non si premura di motivare la nuova esclusione dei docenti abilitati mediante il diploma magistrale dalla possibilità di accedere ad un posto stabile di insegnante, nonostante il diverso avviso del Consiglio di Stato e del TAR adito.

Il MIUR ha pertanto previsto, con il D.M. impugnato, che i Diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 non consentono l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all'art. 1, co. 605 della L. n. 296 del 2006, con una disposizione che appare *ictu oculi* irragionevole, illegittima e priva di motivazione, soprattutto con riferimento al silenzio serbato dall'amministrazione in relazione al riconosciuto valore abilitante del suddetto titolo di studio.

Inoltre si crea una vistosa disparità di trattamento fra i soggetti in condizioni assolutamente analoghe, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionali.

Occorre evidenziare, infatti, che nell'ordinamento di settore (art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143) il Legislatore ha previsto che il conseguimento del titolo abilitativo dia luogo all'automatico inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo l'ordinario sistema binario di reclutamento vigente nel settore scolastico (concorsi e graduatorie).

In tal senso, l'art. 1, cos. 6 *ter* del d.l. 28 agosto 2000 n. 240, conv. in L. 27 ottobre 2000 n. 306, dispone espressamente che «*L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124*».

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento viene equiparata alla prova concorsuale ai fini dell'accesso ai ruoli del pubblico impiego, in ossequio all'art. 97 Cost. secondo il c.d. *doppio*

canale a mente del quale l'assunzione nel settore scolastico può avvenire pariteticamente mediante concorso ovvero con scorrimento di graduatorie formate nel rispetto di criteri oggettivi, trasparenti e meritocratici.

L'art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, poi, ha statuito che «*Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento*», così consentendo ai soggetti ivi collocati di poter conseguire l'assunzione in ruolo mediante scorrimento.

Come rilevato, la disposizione in parola aveva l'evidente finalità di sanare la posizione dei docenti precari, regolarmente abilitati secondo il regime giuridico all'epoca vigente ovvero in procinto di ottenere detto titolo, nelle more della riforma del sistema di formazione e reclutamento del personale docente, assorbendo in ruolo detto personale con una previsione di assunzioni invero mai realizzate.

In ossequio a tale finalità, la disposizione in parola non indicava alcun termine decadenziale di inserimento per detti docenti, i quali quindi maturavano il diritto incompressibile all'assunzione in ruolo tramite "*doppio canale*".

Pertanto, successivamente, con plurime disposizioni normative (art. 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, conv. in L. 30 ottobre 2008, n. 169; art. 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, conv. in L. 24 febbraio 2012 n. 14), veniva prevista l'apertura di tali graduatorie all'inserimento di ulteriori soggetti abilitatisi dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento *quibus*, così confermando la natura "transitoria" della previsione di cui alla L.n. 296/2006 cit. in vista dell'attuazione della riforma normativa, a beneficio dei docenti che nelle more acquisivano l'abilitazione all'insegnamento.

Si precisa che al momento della entrata in vigore della legge n. 296/2006 i ricorrenti erano già in possesso del diploma magistrale.

A riprova della non immodificabilità delle suddette graduatorie, poi, militano ulteriori circostanze. Si consideri, ad esempio, che con D.M. 27 giugno 2013 n. 572 è previsto che i soggetti ammessi alle SISS, ma che hanno sospeso la frequentazione dei corsi e che conseguano l'abilitazione mediante la partecipazione ai percorsi di cui al D.M. n. 249/2010 (TFA), possano sciogliere la riserva ed essere definitivamente inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento una volta conseguito il titolo in questione.

Si determina così una vistosa disparità di trattamento tra soggetti che, in buona sostanza, acquisiscono la medesima abilitazione, con chiara violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza (art. 3 Cost.) ed imparzialità (art. 97 Cost.).

Ma vi è di più!

Lo stesso D.M. 572/2013 consente l'inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento in favore di quei soggetti che abbiano conseguito analoga abilitazione in altro Paese comunitario.

Orbene, non è dato comprendere perché il titolo autorizzativo all'insegnamento rilasciato a seguito dell'espletamento dei percorsi nazionali abbia un valore minore rispetto non solo a quelli conseguiti secondo il regime precedente (SISS), ma altresì rispetto ai titoli conseguiti nell'U.E., i quali legittimano all'inserimento nelle GaE.

Ne deriva, pertanto, una manifesta violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi sancito dalla direttiva 2005/36/CE.

Del resto, non può essere disatteso il decisivo rilievo che la ragionevolezza del regime normativo previsto dall'ordinamento nazionale per il reclutamento dei docenti, peraltro oggetto di continue e reiterate riforme, risulta essere distorta a causa di una non corretta applicazione, come anche di recente rilevato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio⁵.

Basti solo considerare, infatti, che le tornate concorsuali, lungi dall'essere indette con cadenza biennale e/o triennale, seguono intervalli ultra-decennali, con conseguente utilizzo pressoché esclusivo delle Graduatorie ad esaurimento.

Ne discende che i ricorrenti, quali titolari di abilitazione, possono ragionevolmente aspirare all'inquadramento soltanto se inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di istituto (GI) dove sono inseriti i ricorrenti, di certo non assicura neanche la possibilità di ottenere incarichi di insegnamento di un minimo rilievo, posto che le supplenze annuali per posti vacanti e disponibili e le supplenze temporanee fino al completamento delle attività didattiche per posti solo disponibili al 31 dicembre, sono conferite con priorità ai docenti iscritti nelle GAE ai sensi dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131.

In tal senso, non costituisce elemento ostativo la disciplina vigente che, con ogni evidenza, va interpretata *secundum constitutionem*, dal momento che spetta al giudice adito offrire una lettura del dato normativo che sia compatibile con i principi ed i valori sanciti dalla Carta costituzionale. Al riguardo, appare imprescindibile che l'esegesi dell'ordinamento di settore non si ponga su un

⁵ Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 21 dicembre 2013 n. 11078.

piano meramente astratto, bensì tenga conto degli effetti concreti derivanti dall'applicazione della normativa vigente sulle posizioni giuridiche dei destinatari.

Orbene, come detto, la disciplina delle modalità di reclutamento del personale docente nel settore scolastico costituisce un *corpus* normativo autonomo, dotato di una spiccata specialità in ragione delle peculiari esigenze organizzative che connotano il settore. In tal senso, il meccanismo del c.d. *doppio canale*, ossia di assunzione in ruolo sia mediante procedure concorsuali che con scorrimento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), così come delineatosi nel corso degli anni, rappresenta una *condicio sine qua non* per assicurare la compatibilità del sistema con i principi costituzionali e comunitari vigenti in materia di rapporti di lavoro nel pubblico impiego, a tempo determinato o indeterminato.

Al riguardo, i profili di tale meccanismo selettivo sono stati ben illustrati dalla giurisprudenza nazionale in recenti arresti⁶ ai quali integralmente si fa rinvio, laddove la funzione delle graduatorie *de quibus* (ai cui iscritti è riservato il conferimento delle supplenze annuali o su posti vacanti e disponibili) è stata correttamente enucleata quali percorso formativo-selettivo a carattere eminentemente meritocratico, volto a garantire la migliore formazione scolastica, posto che i docenti vengono immessi in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami, connotando di una sua intrinseca “specialità e completezza” il *corpus* normativo relativo al reclutamento del personale scolastico. Il sistema delle graduatorie (permanenti, prima, e ad esaurimento, poi) del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, infatti, è in grado di garantire sia che l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi – cioè senza abusi né disparità – sia di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato.

Ne discende l'indefettibilità del meccanismo del c.d. *doppio canale*, con accesso di tutti i docenti abilitati nelle graduatorie in questione, pena l'irrimediabile violazione dei principi nazionali e comunitari disciplinanti la materia, non ultimo il divieto di rinnovo di contratti a tempo determinato ai sensi della direttiva comunitaria 1999/50/CE, nel settore scolastico invero massicciamente utilizzati per la gestione delle supplenze anche su posti vacanti e disponibili.

E' pertanto evidente che qualsiasi interpretazione della disciplina sulle graduatorie ad esaurimento che comporti la soppressione del sistema del c.d. *doppio canale* ovvero la sua sopravvivenza solo in favore di una limitata cerchia di docenti già ivi inseriti, con esclusione di

⁶ Cfr. Corte Cass. 22 giugno 2012 n. 10127; Corte Cost. 18 luglio 2013 n. 207 e 11 febbraio 2011 n. 41.

nuovi accessi, finirebbe per porre tale *corpus* normativo in posizione di grave ed insanabile contrasto con l'ordinamento costituzionale e comunitario.

Al riguardo, a stretto rigore, l'art. 1, co. 605 della L. n. 296/2006 cit. non dispone in modo esplicito il divieto di inserimento in dette graduatorie di docenti già abilitati secondo il regime previsto al momento della sua entrata in vigore.

Orbene, occorre rimarcare come l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, che per anni ha ignorato la richiesta dei diplomati negli Istituti magistrali all'inserimento nelle graduatorie permanenti (poi trasformate in esaurimento), abbia ingiustamente impedito ai ricorrenti di usufruire del meccanismo del cd. doppio canale ai fini dell'immissione in ruolo. Ne è derivato un grave ed irreparabile pregiudizio in considerazione della circostanza che, come rilevato in fatto, per oltre un decennio l'unica modalità di assunzione è stata rappresentata proprio dallo scorrimento delle graduatorie *de quibus* a causa della reiterata vacanza concorsuale!

Peraltro, va precisato che la *ratio* sottesa all'art. 1, commi 605 e 607 della L. n. 296/2006 cit., tesa a cristallizzare la posizione degli idonei ai fini del loro assorbimento, è stata costantemente frustrata da successivi interventi legislativi che, di contro, hanno attribuito alle graduatorie un chiaro carattere dinamico, consentendo continui inserimenti di soggetti che – diversamente dai ricorrenti – avevano maturato il titolo abilitativo successivamente alla loro trasformazione!

In modo costante e reiterato, infatti, il Legislatore ha sempre consentito l'immissione in ruolo di docenti che si abilitavano nelle more dell'attuazione del processo di riforma del sistema di reclutamento, sicché – per evidente analogia di *ratio* normativa – nulla esclude di estendere la medesima facoltà a soggetti, quali i ricorrenti, che erano già abilitanti in virtù del conseguimento del Diploma magistrale.

Basti pensare, ad esempio, che con l'art. 14, co. 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (conv. in L. 24 febbraio 2012 n. 14), è stata addirittura costituita una IV fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento, ove sono stati inseriti docenti laureatisi in scienze della formazione fino all'a.a. 2010/2011!

Pertanto, ancora una volta l'Amministrazione ha determinato un'evidente quanto arbitraria disparità di trattamento in danno dei ricorrenti, non consentendo con il D.M. 495/2016 alcuna possibilità di inserimento nelle graduatorie permanenti.

^ ^ ^ ^ ^

F) CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA 21 LUGLIO 2015, N. 3528.

Con recentissima sentenza il Consiglio di Stato (doc. 6.1) ha dichiarato la illegittimità del comportamento del MIUR laddove non ha provveduto ad inserire i diplomati magistrali nelle graduatorie ad esaurimento.

È illegittima, e quindi va annullata, la sentenza di merito relativamente al decreto del M.I.U.R. con cui, accertati il previo possesso di diploma magistrale ed il relativo riconoscimento del valore abilitante, venga negato, in sede di trasformazione delle graduatorie permanenti in g.a.e., l'inserimento di tali soggetti in queste ultime graduatorie.

I precedenti ed i possibili impatti pratico-normativi

In primis, vanno richiamati gli artt. 2, 3, 4, 24, 33, 34, 97 e 117 Cost., art. 401 D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 1 comma 605 L. n. 296 del 2006, art. 14 comma 2 ter L. 24 febbraio 2012, n. 14 nonché la L. n. 186 del 2004, la L. n. 143 del 2004, la L. 12 luglio 2011 n. 106 ed i principi del contraddittorio, di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di parità di trattamento.

Bisogna, quindi, focalizzare, sul piano logico-giuridico, sui concetti di abilitazione, procedimento, provvedimento, potestà, diritto, interesse e danno.

Prima facie, si potrebbe pensare ad una sorta di insindacabilità dell'azione della P.A. in quanto attinente a questioni lavorative, dunque rientranti nella propria discrezionalità.

In realtà, sul piano procedurale, due le principali osservazioni preliminari.

La prima sulla legittimità del decreto ministeriale che formalizzi, anche dopo relativa interpretazione giurisprudenziale nonché previa apposita legge, l'efficacia abilitante del diploma.

La seconda sulla impugnabilità, in sede di giurisdizione amministrativa, dei criteri generali, previsti nel relativo decreto ministeriale, di formazione delle graduatorie per l'insegnamento alle proprie dipendenze.

Anche sotto il profilo sostanziale, due le principali osservazioni da effettuare.

La prima sulla natura giuridica del rapporto configurabile tra Ministero e docente e, cioè, di interesse legittimo.

La seconda sulla natura giuridica del decreto di aggiornamento e, cioè, non di atto meramente applicativo della disciplina statale bensì di atto generale con efficacia immediatamente lesiva: così, dal riconoscimento *ex lege* del diritto, consegue la lesività del decreto ministeriale, i termini per l'impugnazione *ad hoc* nonché la legittimazione attiva alla presentazione della domanda di inserimento nelle G.a.e.

De iure condito, i docenti già diplomati nell'a.s. 2001/2002, a differenza dei nuovi, hanno pieno titolo di essere chiamati, e quindi assunti a tempo indeterminato, dalle g.a.e. (Cons. di Stato, Sez.

VI, 16 aprile 2016, n. 1973; Cons. di Stato, parere 11 settembre 2013, n. 3813; Cass., Sez. Unite, 23 dicembre 2013, n. 27991 e Corte Cost. n. 41 del 2011), oltreché dalle graduatorie d'Istituto per supplenze brevi.

Rebus sic stantibus, il Ministero non può, viceversa, invocare la legittimità del proprio decreto per presunta qualificabilità, in termini di deroga, di una decisione differente e per la generabilità di un danno, nella fattispecie consistente nel ritardo in sede di definizione dell'organico.

Appare, quindi, attualmente condivisibile l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, in ambito di esercizio dell'azione politico-legislativa ed amministrativa della P.A., ai fini dell'inserimento nelle G.a.e. (ovvero permanenti provinciali) è sufficiente, contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 21 luglio 2014, n. 7858, l'abilitazione, comunque posseduta *ratione temporis*, all'insegnamento: non sussiste, infatti, alcuna scissione giuridico-concettuale tra efficacia abilitante del titolo e requisiti per l'iscrizione nelle g.a.e. In tal senso, è illegittima, e non efficace, la disposizione normativa e quella amministrativa *posterior, ergo in peius*.

^ ^ ^ ^ ^

I ricorrenti, in definitiva, sotto il profilo del *periculum in mora* ritengono di aver dimostrato la sussistenza di un concreto ed effettivo pregiudizio che deriverebbe dal tempo fisiologicamente necessario per lo svolgimento del giudizio di merito.

Appare evidente come l'esclusione dei ricorrenti dalla possibilità di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, e la conseguente esclusione, da un lato dalla programmata assunzione in ruolo prevista dal Governo per tutti i docenti precari in possesso di abilitazione, e dall'altro dalla possibilità di ottenere anche solo un incarico di supplenza annuale per effetto del mancato inserimento nelle graduatorie, determinano la violazione degli artt. 2, 3, 4 e 36 Cost., poiché tale esclusione non consente ai ricorrenti di realizzarsi quali docenti, sebbene in possesso del titolo di studio che li abilita all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.

Di contro, come affermato di recente dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3658/2014 "l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce per i ricorrenti residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile".

In altri termini, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere il giudizio nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra* consentendo ai ricorrenti di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissioni in ruolo e, al contempo, scongiurando il

rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie perennemente *sub judice*.

Si deduce altresì che l'eventuale accoglimento di altri ricorsi pendenti non determinerebbe alcun aggravamento delle procedure *de quibus* poiché, se da un lato l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., d'altro lato “..il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo...”, come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 20 dicembre 1999, rispetto “..al rischio per l'Amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura”.

SUL PERICULUM IN MORA

Nel precisare i contorni del *thema decidendum* dell'odierna azione cautelare proposta, occorre evidenziare come essa sia diretta ad ottenere l'immediato inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per il triennio 2014/2017 relativamente alla scuola primaria e dell'infanzia, nell'ottica di poter partecipare – entro il 31 luglio 2016 – alle operazioni di immissione in ruolo ovvero ad una supplenza annuale, dalle quali sarebbero irrimediabilmente esclusi a causa del reiterato comportamento della P.A. resistente.

Invero, nella fattispecie *de qua*, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso l'interesse dei ricorrenti all'immediato inserimento nella graduatoria di terza fascia costituita per il triennio 2014/2017 nelle rispettive province.

Sotto il profilo del *periculum in mora* si deduce che il pregiudizio grave ed irreparabile suscettibile di tutela immediata sussiste sotto un duplice profilo: la mancata inclusione dei ricorrenti nelle anzidette graduatorie precluderebbe loro, da un lato, la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, e d'altro lato, di essere inseriti nei ruoli dell'amministrazione scolastica e di assumere servizio quali docente a tempo indeterminato, poiché esclusi dalla terza fascia delle graduatorie utilizzate dal MIUR per l'assunzione dei docenti (Cfr. Ord. Trib. Avezzano, del 9 giugno 2016, e Tribunale di Pordenone).

Nelle more del giudizio ordinario si rende necessaria una misura cautelare monocratica che consenta ai ricorrenti di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che ritenga legittima e tempestiva la domanda presentata dai ricorrenti in forma cartacea entro i termini di legge, nella quale i ricorrenti hanno indicato in modo puntuale i propri titoli.

Si precisa che la domanda di inserimento è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dai ricorrenti e, di conseguenza, al loro corretto posizionamento nelle graduatorie. Essi, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni.

IN PUNTO DI FUMUS BONI IURIS si precisa brevemente sin d'ora che l'esclusione operata dal MIUR per mezzo del decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016 è illegittima, sol se si considera che l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato riconosciuto dall'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ai docenti in possesso – al momento dell'entrata in vigore della legge – della abilitazione.

Si specifica ulteriormente che:

- la legge n. 296/2006 ha distinto tra i docenti che avevano già acquisito l'abilitazione e frequentanti corsi abilitanti, nel momento della sua emanazione, e quindi titolati ad essere ammessi alle graduatorie ad esaurimento e docenti non abilitati i quali non possono valutare alcun titolo all'inserimento;
- il MIUR avrebbe infatti dovuto, nel momento in cui il d.P.R. 25 marzo 2014 ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato n. 4292/2013 ed ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, concedere a tutti i docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento;
- in ogni caso, i ricorrenti non hanno mai potuto partecipare alle procedure di inserimento nelle graduatorie in questione sino all'anno 2014, poiché in precedenza il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non era considerato abilitante ed il MIUR non ha mai concesso ai docenti in possesso del titolo in questione, di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento.

I ricorrenti in epigrafe, come rappresentati e difesi,

RICORRONO IN VIA D'URGENZA

ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D.L. 2/7/2010, N. 104

Con la presente istanza cautelare monocratica si chiede all'Ill.Mo Presidente del TAR Lazio l'emissione di un decreto cautelare *inaudita altera parte* affinché, previa sospensione e/o annullamento del D.M. n. 495/2016 del 22 giugno 2016 e della relativa nota di trasmissione n.

16827/2016 di pari data ed oggetto, nella parte in cui non hanno consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002 considerato titolo di studio abilitante a tal fine (cfr. Ord. T.A.R. Lazio, n. 3114/2016, doc. 8), di poter partecipare alle procedure di inclusione nelle GAE delle rispettive province;

Per l'effetto Voglia sospendere e/o annullare *in parte qua* il Decreto Ministeriale n. 495/2016 come richiesto, ordinando all'Amministrazione resistente l'immediata iscrizione dei docenti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento delle rispettive province.

IL PERICULUM IN MORA

Quanto al *periculum in mora*, l'illegittimità degli atti in parte *de qua* impugnati, incide gravemente e irreparabilmente sulla posizione dei ricorrenti, in considerazione del tempo necessario per addivenire alla decisione di merito e dell'imminente esaurimento delle graduatorie di loro interesse, nonché nell'imminenza della predisposizione delle procedure di assunzione in ruolo e del conferimento degli incarichi annuali di insegnamento in relazione all'a.s. 2016/2017.

Circa il pregiudizio grave ed irreparabile che i docenti ricorrenti subirebbero, si sottolinea come l'III.Mo Tribunale adito abbia accolto, su identica questione, il ricorso n. 2318/2016, emanando l'Ordinanza n. 3114 del 14 giugno 2016 qui allegata quale doc. 8), con cui, *"...preso atto, in via preliminare della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di sussistenza della giurisdizione amministrativa nella fattispecie di cui trattasi (Consiglio di Stato, IV sezione, n. 953/2016 del 9 marzo 2016);*

rilavato, in via ulteriormente preliminare, che la presente vicenda è del tutto analoga, in fatto, da quella favorevolmente accolta dal Consiglio di Stato, sez. Vi, n. 1973/2015 (i.d. n. 4235/2015) che riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento delle "chiusura" delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante, atteso che la ricorrente è docente precaria in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 che nel 2015 ha chiesto l'inserimento in GAE;

vista l'ordinanza n. 1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P. secondo cui non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

considerato, pertanto, che va accolta l'istanza cautelare dei ricorrenti volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza e per l'effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato, ai fini dell'inserimento dei ricorrenti in GAE, secondo quanto indicato in motivazione..”.

Presupposto indefettibile per ottenere l'invocata misura cautelare è l'esistenza di un pregiudizio ingiusto, grave ed irreparabile, con la conseguente necessità che si adottino provvedimenti interinali.

Nel caso di specie appare assolutamente evidente tale esigenza e, per tale ragione, la scrivente difesa chiede che l'efficacia del decreto ministeriale con cui non si dispone la possibilità per i ricorrenti in epigrafe di inserirsi utilmente nelle GaE, sia immediatamente sospesa e/o annullata.

Si chiede pertanto l'accoglimento della presente istanza cautelare, chiedendosi che il TAR adito Voglia, in via provvisoria ed urgente, inserire i ricorrenti nelle graduatorie in discorso con riserva, per le ragioni sopra illustrate, ove non intenda disporre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti ministeriali impugnati.

FUMUS BONI IURIS

Invero, i provvedimenti impugnati hanno introdotto molte limitazioni ed una evidente disparità di trattamento tra coloro che, pur avendo completato il proprio corso di studi e conseguito il medesimo titolo abilitante posseduto da tantissimi altri colleghi, non potranno avere accesso alle GaE, e di conseguenza all'assunzione in ruolo o anche al conferimento di altri incarichi di insegnamento.

Quanto al valore abilitante del diploma magistrale le recenti pronunce del Consiglio di Stato sono chiare (sent. 1973/2015 e sent. 5439/2015, doc. 6).

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010 N. 104

Alla luce della fondata possibilità di ottenere l'accoglimento del presente ricorso nel merito, questa difesa, al fine di preservare una piena ed effettiva tutela giurisdizionale in favore dei ricorrenti e nel caso di rigetto dell'istanza cautelare monocratica che precede, invoca l'accoglimento della misura cautelare collegiale più idonea a garantire ai ricorrenti in epigrafe la

possibilità di essere inseriti nelle GAE in epigrafe specificate così da poter essere destinatari di incarichi di insegnamento essendo a tale fine abilitati all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.

Roma, 28 luglio 2016

Avv. Domenico Naso

NEL MERITO SI RASSEGNAANO LE SEGUENTI

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*,

dichiarare l'illegittimità ed annullare per violazione di legge con eccesso di potere, dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost., per illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione ex legge 241/1990 e s.m.i., ed in accoglimento del presente ricorso nel merito per i motivi di cui in premessa annullare e/o riformare, previa adozione di idoneo provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. o collegiale ex art. 55 c.p.a. così come richiesto,

il Decreto Ministeriale n. 495, pubblicato in data 22 giugno 2016, la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione generale del 22 giugno 2016, n. 16827, regolante l'inserimento degli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente;

nella parte in cui, disciplinando le modalità di scioglimento della riserva nei confronti dei docenti già iscritti con riserva nelle G.A.E. entro il termine dell'8 luglio 2016 non prevede la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia, dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001-2002;

nella parte in cui all'art. 5 dispone *“per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante”* già annullato dalla VI Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato con sentenze nn. 1973/2015 e 5439/2015, nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del diploma magistrale l'inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento;

della nota prot. n. 16827 del 22 giugno 2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e formazione, diretta ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con la quale si trasmette per l'immediata pubblicazione sui siti istituzionali degli stessi Uffici il D.M. 22 giugno 2016 n. 495, nella parte in cui, tra i soggetti

aventi titolo a presentare la domanda di scioglimento della suddetta riserva, non prevede la analoga possibilità anche per coloro i quali non risultano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento pur essendo in possesso di un idoneo titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Per l'effetto, Voglia il Tribunale adito ordinare all'Amministrazione resistente l'iscrizione a pieno titolo e senza riserve dei docenti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento delle rispettive province al fine di consentire ai ricorrenti di essere destinatari di incarichi di insegnamento a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego sconta il contributo unificato di € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

Procure alle liti.

- 1) decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016;
- 2) nota ministeriale n. 16827 del 22 giugno 2016;
- 3) copia diplomi di maturità magistrale dei ricorrenti;
- 4) diffida/domanda per inserimento in GAE;
- 5) contratti di lavoro;
- 6) Consiglio di Stato, sent. 5439/2015 e n. 1973/2015;
- 7) D.M. 353/2014 – D.p.r. 25 marzo 2014;
- 8) T.A.R. Lazio, Ordinanza n. 3114 del 14 giugno 2016.

Roma, 28 luglio 2016

Avv. Domenico Naso

